RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-1/89 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il 24 marzo 1987, la sig. ra Ingrid Raab (in prosieguo: la « sig. ra Raab »), attrice nella causa principale, che gestisce una galleria d'arte a Berlino, presentava all'ufficio doganale di Berlino (aeroporto di Tegel), al fine di metterle in libera pratica, 36 fotografie dell'artista Robert Mapplethorpe, importate dagli Stati Uniti d'America, che aveva acquistato per l'importo di 66 783,30 marchi.

2. Il 1° aprile 1987 l'ufficio doganale classificava la merce sotto la voce 4911 400 90 (fotografie) della tariffa doganale comune (in prosieguo TDC) e riscuoteva, oltre all'imposta sul giro d'affari all'importazione del 14%, un dazio doganale del 5,8%.

3. La sig. ra Raab fondava il suo reclamo avverso questa decisione sul fatto che le fotografie in questione dovevano considerarsi come « incisioni, stampe e litografie originali » ai sensi della voce 99.02 della TDC, esenti da dazi doganali e soggette ad un'imposta sul giro d'affari all'importazione del 7%, o, in subordine, venir considerate alla stessa stregua delle « serigrafie artistiche » di cui alla posizione 49.11 B della TDC, che fruivano, conformemente al regolamento del Consiglio 18 giugno 1986, n. 1945, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 174, pag. 1), di una sospensione dei dazi doganali ed erano soggette ad un'imposta sul giro d'affari all'importazione del 14%.

4. Dopo la reiezione del reclamo, la sig. ra Raab proponeva un ricorso dinanzi al Finanzgericht Berlin.

5. a) A sostegno del suo ricorso, la sig. ra Raab ha dedotto che le fotografie in questione rappresentano « opere fotografiche d'arte » da classificarsi nel capitolo 99 della TDC, che contempla in particolare gli oggetti d'arte. Infatti, l'intenzione del legislatore è stata quella di favorire tutta la produzione artistica originale. Orbene, le fotografie del Mapplethorpe, che sono realizzate solo in numero limitato di esemplari e il cui valore è di gran lunga superiore a quello dei materiali impiegati, sono state riprodotte in base ad una matrice originale che ha costituito l'oggetto di elaborazione artistica. Per questo motivo dette fotografie rientrano nel settore delle arti grafiche in senso lato e devono quindi venir classificate, come le stampe, incisioni e litografie originali, sotto la voce 99.02 della TDC. Ciò emerge da un lato dalla nota 4 del capitolo 99 della TDC in virtù della quale, salve restando le note 1, 2 e 3, gli articoli che possono rientrare nel contempo nel capitolo 99 e in altri capitoli della tariffa vanno classificati nel capitolo 99. D'altro canto, la Corte (sentenza 15 maggio 1985, causa 155/84, Onnasch, Racc. pag. 1449) ha interpretato in senso lato la nozione di « opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia » di cui alla voce doganale 99.03 in modo da

* Lingua processuale: il tedesco.

comprendervi le creazioni in rilievo, indipendentemente dalla tecnica e dai materiali impiegati. La Corte ha in particolare confermato la tesi allora sostenuta dalla Commissione, secondo la quale si sfocerebbe in una conseguenza ingiusta se un'opera d'arte venisse gravata per il suo intero valore dell'aliquota doganale contemplata per il materiale utilizzato, mentre il valore di quest'ultimo è insignificante rispetto al valore artistico dell'oggetto.

b) Qualora non fosse possibile interpretare la TDC nel senso che le fotografie artistiche rientrano nella voce 99.02, la sig. ra Raab ha, in subordine, sostenuto dinanzi al giudice nazionale che il principio della parità verrebbe infranto se le fotografie artistiche non fossero trattate alla stessa stregua degli oggetti d'arte analoghi. Orbene, poiché il legislatore ha concesso un trattamento di favore a taluni oggetti d'arte non interamente eseguiti a mano dall'artista nel settore delle arti grafiche, nella fattispecie adottando il regolamento n. 1945/86 che contemplava una sospensione temporanea dei dazi doganali per le serigrafie d'arte, avrebbe dovuto, secondo il principio di parità, concedere un trattamento identico alle fotografie artistiche, che come le serigrafie, costituiscono opere d'arte realizzate mediante un procedimento meccanico o fotomeccanico. Questa lacuna della normativa vigente dovrebbe venire colmata mediante un'interpretazione conforme al suo spirito. La sig. ra Raab ne conclude che le fotografie artistiche del Mapplethorpe, che quantomeno presentano affinità con le serigrafie d'arte, dovrebbero rimanere, come queste, esenti da dazi doganali.

6. Lo Hauptzollamt Berlin-Packhof (in prosieguo: lo « Hauptzollamt »), convenuto nella causa principale, ha chiesto la reiezione del ricorso pendente dinanzi al giudice nazionale.

A questo proposito lo Hauptzollamt ha osservato che criteri di classificazione come il carattere artistico di un prodotto, sarebbero in pratica privi di valore. D'altro canto, tenuto conto del tenore non equivoco delle disposizioni della tariffa doganale comune, le fotografie vanno classificate, indipendentemente dal loro valore artistico, solo nel numero di codice 4911 400 90. Infine, la giurisprudenza della Corte (sentenza 15 maggio 1985, già ricordata) può venire seguita solo in caso di dubbio, ma non allorché, come nella fattispecie, le disposizioni della tariffa doganale comune sono chiare.

7. Ritenendo che la controversia sollevi un problema interpretativo della disciplina comunitaria in questione, specialmente se si tiene conto della sentenza della Corte 15 maggio 1985 già ricordata, il Finanzgericht Berlin ha deciso, con ordinanza dell'8 novembre 1988, in applicazione dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se trentasei fotografie dell'artista Robert Mapplethorpe, acquistate per la somma complessiva di 66 783,30 marchi, vadano classificate alla sottovoce 4911 400 90 (fotografie) o alla sottovoce 9902 000 00 (incisioni, stampe e litografie originali) o, in via subordinata, alla sottovoce 4911 500 10 (sospensione di dazi doganali per stampe artistiche con retina di seta) della tariffa doganale comune ».

8. L'ordinanza del Finanzgericht Berlin è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 gennaio 1989.

9. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, il 7 aprile 1989 ha presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jörn Sack.

10. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

11. In applicazione dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, con decisione 21 giugno 1989 la Corte ha assegnato la causa alla seconda sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Commissione* osserva in via preliminare che è necessario riformulare la questione sottoposta dal giudice a quo in modo che si chieda se le voci doganali 49.11 e 99.02 della TDC debbano essere interpretate nel senso che le fotografie artistiche vanno classificate nella seconda delle voci summenzionate oppure, come le serigrafie d'arte, nella prima di dette voci.

Nel merito, la Commissione è del parere che tutte le fotografie, anche quelle artistiche, rientrino nella voce 49.11 B della TDC.

a) A sostegno di questa tesi la Commissione sostiene innanzitutto che la fotografia rappresenta una forma di arte autonoma e che le opere fotografiche non sono menzionate nel capitolo 99 della TDC. Di conseguenza, non è possibile classificarle in una voce di detto capitolo mediante interpretazione, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte nella causa 155/84, già ricordata.

Inoltre, le disposizioni del capitolo 99 della TDC non possono venire applicate per analogia, dato che la classificazione delle fotografie nella voce 49.11 B è contemplata espressamente. Per lo stesso motivo non si può far assegnamento sulla nota 4 del capitolo 99 della TDC.

Inoltre, conformemente alla regola generale n. 1 per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, il tenore dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha solo valore indicativo, sicché non si può far appello, per corroborare il punto di vista dell'attrice nella causa principale, al tenore del capitolo 99 della TDC che contempla, in linea generale, gli « oggetti d'arte ».

Infine, il regolamento n. 1945/86 non può venir applicato nella fattispecie di cui alla causa principale poiché non riguarda le fotografie; dato che si tratta di una deroga al regime generale della TDC, non si può ammettere un ragionamento per analogia.

b) In subordine, la Commissione ritiene che la disciplina non equivoca della TDC per quanto riguarda la classificazione delle fotografie, non dia origine ad alcuna infrazione al principio di parità di trattamento.

Infatti, il capitolo 99 della TDC riguarda solo le opere d'arte frutto di un lavoro ma-

nuale dell'artista, con esclusione delle opere che, come la fotografia, vengono portate a termine, anche nella loro forma originale, grazie ad un sistema tecnico, pur se in definitiva la fotografia artistica è molto vicina alle opere delle arti plastiche, di cui al capitolo 99.

Inoltre, la Commissione sostiene che, se gli oggetti contemplati dal capitolo 99 della TDC sono quasi esclusivamente opere d'arte, lo stesso non può dirsi per la fotografia. Nella maggior parte dei casi questa non presenta per l'appunto carattere artistico. D'altro canto è molto difficile distinguere le riprese a carattere commerciale dalle fotografie di valore artistico, giacché questa qualità si definisce essenzialmente in base a criteri soggettivi e imprecisi. La Commissione ne conclude che il principio di parità di trattamento non viene infranto allorché il legislatore applica lo stesso trattamento a tutte le fotografie, indipendentemente dalla loro indole artistica, prescrivendo indistintamente la loro classificazione nella voce doganale 49.11 della TDC.

Infine, non vi è motivo per applicare lo stesso trattamento alle fotografie di indole artistica e alle serigrafie artistiche. Infatti queste sono derivate da un lavoro manuale dell'artista, e solo la ristampa si opera mediante mezzi tecnici di riproduzione, mentre le fotografie sono direttamente ottenute mediante un procedimento meccanico.

In conclusione, la Commissione propone di risolvere come segue la questione proposta dal giudice a quo:

« Le disposizioni della TDC vanno interpretate nel senso che le fotografie di qualunque genere, comprese le fotografie che costituiscono opere d'arte, vanno classificate nella sottovoce 49.11 B ».

F. A. Schockweiler
giudice relatore